

## **REGOLAMENTO D'ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

### **Art. 1**

#### *Norme generali*

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998 n. 210, del Decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 e dell'art. 1, comma 1 lettera c), del Decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003 n. 170, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano.

2. Il Regolamento, inoltre, sulla base dell'art. 17 del Decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262, dei pronunciamenti del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU) e dei Ministri dell'Istruzione europei, ai sensi delle direttive emanate dal Senato Accademico, disciplina la costituzione e il funzionamento delle scuole di dottorato di ricerca/graduate schools e delle scuole superiori integrate dell'Università degli Studi di Milano.

### **TITOLO I**

#### **Corsi di dottorato di ricerca**

### **Art. 2**

#### *Finalità dei corsi di dottorato di ricerca*

I corsi di dottorato di ricerca hanno la finalità di fornire agli iscritti, mediante attività di formazione alla ricerca che comprendono anche forme di didattica strutturata, competenze di elevato livello e qualificazione, adeguate all'esercizio di attività di ricerca e di professionalità che richiedono un alto grado di preparazione scientifica presso enti pubblici e soggetti privati.

Le tematiche scientifiche e formative di pertinenza di ciascun corso di dottorato e le relative denominazioni, anche ai fini del conferimento del titolo, devono essere sufficientemente ampie e riferirsi all'ambito quantomeno di un settore scientifico-disciplinare ovvero di un'aggregazione di più settori affini.

### **Art. 3**

#### *Procedure di attivazione*

1. La durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni e non può superare i quattro anni.

2. Il numero di posti attribuibile annualmente a ciascun dottorato, comunque non inferiore a tre, è stabilito secondo criteri deliberati dal Senato Accademico su proposta della Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico.

Ciascun dottorato non può essere attivato qualora il numero di iscritti risulti inferiore a tre.

3. I corsi di dottorato di ricerca, anche in convenzione con altri Atenei, sono attivati secondo le procedure di seguito specificate, con decreto del Rettore, su richiesta presentata entro il 31 gennaio di ogni anno dai Consigli di Dipartimento interessati, ovvero, per i settori scientifico-disciplinari che non facciano capo a Dipartimenti, su richiesta dei competenti Consigli di Facoltà, previa deliberazione dei Consigli degli Istituti ai quali fanno capo i docenti proponenti. Le richieste possono prevedere che il corso di dottorato di ricerca si avvalga della collaborazione e del supporto di un Centro di ricerca interdipartimentale o di un Centro di ricerca di eccellenza operante presso l'Ateneo, specificandone le condizioni.

4. Ciascuna proposta di attivazione di un corso di dottorato di ricerca deve specificare l'area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento, la tematica generale e gli obiettivi formativi del corso, i relativi programmi di ricerca e di approfondimento formativo, a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando, consistente in corsi di insegnamento e seminari di alta qualificazione, suddivisi tra i vari anni di durata del corso, con i relativi requisiti di frequenza e di verifica. L'approfondimento formativo, il cui monte-ore va definito nella proposta di attivazione, può prevedere la frequenza sia a corsi di insegnamento di base, sia a insegnamenti appositamente attivati per il corso di dottorato.

La proposta deve altresì prevedere idonee forme di addestramento, eventuali forme di collaborazione con corsi di dottorato affini, anche facenti capo ad altre sedi universitarie, nel quadro di specifiche intese, linee guida per lo studio individuale, eventuali periodi di formazione all'estero o in altra sede universitaria, ovvero presso strutture esterne di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di significative esperienze in un contesto di attività lavorative.

Nella proposta devono, inoltre, essere specificati:

- a) la durata del corso, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente punto 1;
- b) il numero di dottorandi da ammettere tenendo conto del potenziale formativo;
- c) eventuali curricula in cui si articola il corso, predefinendo per ciascuno il numero di posti da bandire nel caso in cui si prevedano graduatorie di accesso differenziate, ferma restando la specificità degli approfondimenti e del lavoro di ricerca originale collegato allo svolgimento da parte del dottorando della sua tesi finale. E' condizione per l'attivazione di curricula distinti l'accertata disponibilità, in relazione a ciascun curriculum, di un numero adeguato di componenti del Collegio dei docenti appartenenti al settore o ai settori di pertinenza del curriculum stesso, in grado come tali di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative;
- d) la struttura specifica cui il dottorato fa capo ai fini organizzativi, nel caso di corso al cui funzionamento concorrano più Dipartimenti o Istituti;
- e) l'indicazione dei professori e ricercatori proposti quali componenti del Collegio dei docenti, secondo quanto disposto dall'art. 10, punto 3. Le designazioni dei componenti il Collegio dei docenti devono essere accompagnate dai curricula degli interessati; per ciascuno deve essere inoltre documentata la produzione scientifica nell'ultimo quinquennio;
- f) le strutture operative e scientifiche a disposizione del corso di dottorato per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
- g) la quota di finanziamento messa a disposizione dalla struttura o dalle strutture proponenti per il funzionamento del corso o per il finanziamento o cofinanziamento di borse di studio;
- h) l'eventuale disponibilità da parte di soggetti esterni a finanziare una o più borse di studio, ovvero a concedere contributi per il funzionamento del dottorato;
- i) l'indicazione delle forme di valutazione del processo formativo previste in relazione agli obiettivi prefissati.

Modifiche rispetto a quanto previsto nella proposta di attivazione possono essere introdotte con le medesime procedure nella proposta di rinnovo, la cui formulazione compete unicamente al Collegio dei docenti.

5. Ciascuna proposta di dottorato di ricerca, sia di nuova attivazione sia di rinnovo, è sottoposta al vaglio del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, e all'esame della Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico, che formula il suo parere con particolare riguardo alla coerenza del corso proposto con la programmazione formativa di personale di alta qualificazione nelle relative aree scientifico-disciplinari da parte dell'Ateneo e alla verifica degli elementi di cui al punto 4.

Il Senato Accademico, sulla scorta dei pareri formulati dal Nucleo di valutazione e dalla Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico e tenuto conto della relazione di cui al successivo art. 4, delibera in via definitiva sull'attivazione dei corsi entro il 30 aprile di ogni anno.

#### Art. 4

##### *Relazione del Nucleo di valutazione*

1. Ogni anno il Nucleo di valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza e il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati, misurando la permanenza dei requisiti di idoneità e riconsiderandone la rispondenza agli obiettivi formativi e la funzionalità rispetto al livello di formazione dei dottorandi e alle loro possibilità di sbocco professionale. La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espresse dai dottorandi e delle eventuali altre forme di valutazione previste al momento dell'attivazione o successivamente.

La relazione del Nucleo, accompagnata dalle considerazioni del Senato Accademico, è trasmessa dal Rettore al competente Ministero, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto ministeriale n. 224/1999 e per le finalità ivi previste.

#### Art. 5

##### *Risorse finanziarie*

1. Il Consiglio di Amministrazione stanziava su apposite voci di bilancio, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale su proposta del Senato Accademico, le risorse per le esigenze di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e per il finanziamento delle borse di studio di frequenza al dottorato stesso di cui al successivo art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla ripartizione del fondo di bilancio destinato a sostenere il funzionamento dei corsi di dottorato, in conformità ai criteri stabiliti dallo stesso Consiglio in rapporto alla dimensione di ogni corso.

2. Gli oneri per il finanziamento di borse di studio di frequenza al dottorato, anche aggiuntive a quelle a carico diretto del bilancio dell'Università, possono essere coperti con risorse messe a disposizione dalla struttura o dalle strutture di ricerca interessate, ovvero mediante convenzione con altri Atenei o con soggetti esterni di cui ai successivi artt. 7 e 8, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3 Sulla base delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione e delle proposte formulate dalla Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico, il Senato Accademico approva ogni anno, contestualmente all'attivazione dei corsi, il piano di assegnazione delle borse di studio, garantendo che almeno la metà (con arrotondamento in eccesso) dei posti da mettere a concorso per ciascun dottorato sia coperta da borse di studio.

Ai fini dell'attribuzione delle borse di studio, la Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico e il Senato Accademico tengono conto dei risultati, in termini di efficienza e di efficacia, di ogni corso di dottorato, sulla base delle considerazioni espresse dal Nucleo di valutazione nella relazione prevista dal precedente art. 4.

#### Art. 6

##### *Dottorati attivati in collaborazione con istituzioni di elevata qualificazione scientifica*

1. Al fine di promuovere iniziative in aree scientifiche di particolare valenza innovativa, adottando nuovi modelli formativi, e ispirandosi comunque a principi di internazionalizzazione e di interdisciplinarietà, l'Università può attivare corsi di dottorato in collaborazione con Istituzioni, pubbliche e private, di elevata qualificazione scientifica. Le relative convenzioni disciplinano gli impegni delle parti e, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi di dottorato, comprese la composizione degli organi di gestione e le specifiche procedure di selezione.

2. Per l'attivazione dei dottorati di cui al presente articolo si applicano in ogni caso, per quanto compatibili, le norme previste dal precedente art. 3.

Art. 7  
*Convenzioni con altre Università*

1. I corsi di dottorato possono essere attivati anche in consorzio con altri Atenei a seguito di stipula di apposite convenzioni che devono disciplinare gli apporti scientifici e didattici di ciascuna sede e i relativi impegni finanziari. Le Università partner possono finanziare borse di studio aggiuntive, ovvero contribuire ai costi di funzionamento.

2. Nelle convenzioni potrà essere prevista la possibilità, fermi restando gli obblighi didattici e formativi complessivi richiesti ai dottorandi, di collegare più specificamente la loro attività di ricerca, diretta alla predisposizione della tesi di dottorato, alle strutture scientifiche di una singola sede.

3. Le proposte di attivazione o di rinnovo dei dottorati devono indicare le condizioni delle collaborazioni ed essere accompagnate dalle delibere di adesione delle strutture scientifiche concorrenti. Gli impegni finanziari delle sedi universitarie devono essere comunicati con lettera dei rispettivi Rettori, di norma, prima dell'emanazione del bando di concorso.

Art. 8  
*Convenzioni con enti esterni*

1. Per agevolare l'inserimento dei dottorandi anche in contesti di attività lavorative e per avvalersi di strutture di alta specializzazione, l'Università può istituire, mediante la stipula di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché dotati di adeguate risorse di personale, di strutture e di attrezzature.

L'alta qualificazione scientifica e culturale degli enti deve essere comprovata da idonea documentazione.

2. Le convenzioni, da stipulare prima della scadenza del bando, e comunque non oltre la data di inizio dei lavori della Commissione esaminatrice, devono determinare l'apporto degli enti al funzionamento dei corsi di dottorato, gli eventuali impegni finanziari degli stessi, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture ospitanti.

Le convenzioni possono altresì disciplinare l'ammissione in soprannumero, senza fruizione della borsa di studio, ai corsi di dottorato, di dipendenti degli stessi enti che abbiano superato le prove di selezione; questi, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, potranno mantenere il rapporto di lavoro, qualora il Collegio dei docenti accerti che l'impegno lavorativo è coerente con l'attività di ricerca prevista dal programma del corso e non pregiudica la frequenza alle attività formative e di addestramento contemplate dallo stesso.

La stessa ammissione in soprannumero può essere prevista, alle condizioni riportate al comma precedente, per coloro che, pur non essendo dipendenti degli enti, abbiano in atto rapporti di collaborazione con gli enti medesimi che coprono l'intera durata del corso di dottorato.

Convenzioni o intese possono essere sottoscritte con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; in questo caso il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Le convenzioni di cui ai commi precedenti devono comunque prevedere:

- a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al tutore designato ai sensi del punto 2 dell'art. 12, possa essere affiancato un co-tutore esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;
- b) che eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi;
- c) che, nel caso di finanziamento di una borsa di studio, il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria della stessa coerentemente con quanto stabilito dall'art. 14, rendendo

disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca e facilitando, nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formati nell'ambito della convenzione.

## Art. 9

### *Partecipazione a dottorati esterni*

1. Per le particolari esigenze di alta formazione di specifici settori scientifico-disciplinari per i quali non sia prevista l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano, questa può partecipare a consorzi per l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in altro Ateneo.

La richiesta di adesione, avanzata dai professori e dai ricercatori interessati, è approvata dai competenti Consigli delle strutture di ricerca alle quali questi afferiscono. La proposta è sottoposta al Senato Accademico, che delibera dopo aver acquisito il parere della Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico.

2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse stanziare dal Consiglio di Amministrazione per la formazione dottorale, il Senato Accademico, sentita la Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico, può finanziare borse di studio, purché i corsi di dottorato riguardino settori scientifico-disciplinari o specifiche tematiche di ricerca che non rientrino nei dottorati dell'Università degli Studi di Milano, oppure vedano la partecipazione di un congruo numero di docenti della stessa Università. In alternativa l'adesione al consorzio può comportare l'erogazione di un contributo di funzionamento, con oneri a carico del bilancio universitario ed eventualmente della struttura coinvolta.

E' consentito a professori e ricercatori di collaborare a titolo personale a corsi di dottorato con sede presso altre Università, su autorizzazione dei competenti Organi accademici.

## Art. 10

### *Organi del corso di dottorato di ricerca*

1. I corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Milano fanno riferimento alle strutture dell'Ateneo - Dipartimenti o Istituti - che li hanno promossi e ai quali i dottorandi fanno capo in relazione alle loro attività, fatte salve le eventuali competenze di Centri di ricerca interdipartimentali e di Centri di ricerca di eccellenza, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 3, specificamente stabilite nelle proposte di attivazione o di rinnovo del corso di dottorato.

2. Sono organi del corso di dottorato:

- il Collegio dei docenti;
- il Coordinatore.

3. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato è composto da professori di ruolo e da ricercatori afferenti alla struttura o alle strutture cui il corso fa riferimento o comunque inquadrati nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del corso stesso con particolari competenze in riferimento ai curricula attivati che siano stati tra i proponenti del dottorato o che vengano integrati nel Collegio, col consenso dello stesso e sentito il Consiglio o i Consigli delle strutture di riferimento.

Compongono il Collegio almeno dieci docenti, dei quali almeno sette professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Nel caso di Collegi più numerosi, la maggioranza dei componenti deve essere costituita da professori di prima e seconda fascia.

Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei docenti. In casi eccezionali, il Senato Accademico può, a domanda, autorizzare i professori e i ricercatori afferenti a un Collegio a far parte del Collegio di un altro corso di dottorato, a condizione che si tratti di dottorato attivato con una delle seguenti modalità organizzative:

- dottorati internazionali (art. 16);
- scuole di dottorato, come previste dal Titolo II;
- dottorati che prevedano particolari forme di collaborazione con istituzioni di elevata qualificazione scientifica (art. 6).

L'autorizzazione può essere concessa sub condizione anche nelle more dell'attivazione dei dottorati o delle scuole di cui sopra.

L'autorizzazione è rilasciata per un periodo definito, di norma corrispondente alla durata di un intero ciclo di dottorato.

E' fatta salva la possibilità di svolgere, ove richiesto, attività didattica presso corsi di dottorato del cui Collegio dei docenti non si faccia parte, previa autorizzazione della Facoltà di appartenenza.

Al Collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti con i quali l'Ateneo ha stipulato atti convenzionali di interesse del dottorato. A tal fine il Collegio dei docenti definisce, con apposita deliberazione, per ogni ciclo di dottorato il numero dei rappresentanti esterni e le modalità della loro partecipazione al Collegio.

Una rappresentanza degli iscritti al corso di dottorato di ricerca, nel numero definito dal Collegio dei docenti, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dello stesso limitatamente alle questioni attinenti all'andamento generale del dottorato.

4. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e adempie a tutti i compiti di sua competenza indicati ai successivi articoli.

5. Il Coordinatore presiede il Collegio dei docenti e rappresenta il dottorato rispetto alla struttura o alle strutture che l'hanno promosso e agli Organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti e redige annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere al Rettore e al Nucleo di valutazione ai fini della relazione prevista dal precedente art. 4, nei termini indicati di anno in anno.

Possono assumere la carica di Coordinatori i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno facenti parte del Collegio dei docenti. Il Coordinatore è designato dal Collegio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica per un triennio e può essere immediatamente confermato una sola volta.

6. Il Coordinatore provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso di dottorato sui fondi a ciò destinati, previsti da un'apposita voce inserita nel bilancio della struttura di riferimento, avvalendosi a questo fine della collaborazione degli addetti all'amministrazione della stessa, sentito il Collegio dei docenti qualora esse superino singolarmente i 2.000,00 euro.

## Art. 11 Accesso

1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Milano e dei quali questa sia la sede amministrativa, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa in vigore (laurea specialistica o magistrale ovvero laurea di vecchio ordinamento) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

Su istanza del Collegio dei docenti, possono presentare domanda di ammissione al dottorato anche i laureandi che prevedano di conseguire il titolo non oltre la data della prima riunione della Commissione esaminatrice.

Possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca in soprannumero, senza fruizione della borsa di studio, i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nonché candidati non comunitari non soggiornanti in Italia, a condizione che siano risultati idonei nel concorso di ammissione al dottorato. Il Collegio dei docenti determina il numero di posti in soprannumero, comunque in misura non superiore a quello dei posti attivati.

Possono altresì essere ammessi al dottorato come soprannumerari i soggetti indicati al precedente art. 8, purché siano risultati idonei nel concorso di ammissione.

2. La selezione per l'accesso ai corsi di dottorato è pubblica, previa emanazione da parte del Rettore dei relativi bandi, pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale", resi noti anche attraverso il sito-web dell'Università e dandone tempestiva comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

3. Il bando di concorso deve comunque indicare:

- a) gli anni di durata del dottorato;
- b) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca, specificando il numero dei posti eventualmente riservato a singoli curricula;
- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili, con le eventuali specificazioni di cui alla lettera precedente;
- d) il contributo a carico dei dottorandi, così come determinato dal Consiglio di Amministrazione, e la disciplina dei relativi esoneri, parimenti definita dal Consiglio di Amministrazione;
- e) la data e le modalità di svolgimento del colloquio, oppure delle prove, ai sensi del successivo punto 7.

4. Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia e almeno uno professore di prima fascia), cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, esterni all'Università, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 8.

Nel caso di dottorati articolati in curricula per i quali siano previste graduatorie di accesso distinte, il numero dei componenti la Commissione può essere ampliato in modo da comprendere almeno un componente del settore di pertinenza di ciascun curriculum.

5. Nel caso di dottorati attivati a norma dell'art. 6 del presente Regolamento, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

6. Non possono fare parte della Commissione per l'esame di ammissione a un corso di dottorato di ricerca docenti ed esperti esterni che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.

La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

7. L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è per titoli ed esami e avviene in due fasi.

Nella prima fase la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- la tesi di laurea, eventualmente accompagnata da un abstract in lingua inglese;
- la carriera universitaria (esami di profitto sostenuti e voto di laurea);
- eventuali pubblicazioni;
- eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato;
- lettere di referenza di docenti dell'Università di provenienza del candidato o di altre Università a supporto della candidatura, che devono essere inviate al Coordinatore del corso di dottorato direttamente dai docenti stessi;
- un progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva scelta della tesi di dottorato.

L'esame consiste in un colloquio inteso ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni personali. Qualora sussistano particolari motivazioni, i candidati extracomunitari non residenti in Italia possono sostenere il colloquio per via telematica con procedure che garantiscano l'identificazione degli stessi.

Il colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione formale da parte dello stesso del progetto di ricerca proposto. A discrezione della Commissione, oltre al colloquio può essere richiesta la stesura di un breve elaborato scritto.

Nel corso del colloquio è verificata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese e delle eventuali altre lingue straniere indicate dal candidato.

Il colloquio si può svolgere interamente in lingua inglese.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 60, da suddividersi tra i titoli e il colloquio, secondo deliberazione del Collegio dei docenti, che dovrà optare per uno dei criteri di seguito riportati:

primo criterio

- titoli: 20 punti
- valutazione minima per l'ammissione al colloquio: 12 punti
- colloquio: 40 punti
- valutazione minima perché il colloquio si intenda superato: 28 punti

secondo criterio

- titoli: 30 punti
- valutazione minima per l'ammissione al colloquio: 18 punti
- colloquio: 30 punti
- valutazione minima perché il colloquio si intenda superato: 21 punti

terzo criterio

- titoli: 40 punti
- valutazione minima per l'ammissione al colloquio: 24 punti
- colloquio: 20 punti
- valutazione minima perché il colloquio si intenda superato: 14 punti

Al termine della prova d'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

In relazione a specifiche esigenze valutate dal Collegio dei docenti, gli esami possono consistere in due prove, una scritta e l'altra orale, alle quali si applicano le medesime prescrizioni stabilite per il colloquio. In questo caso la graduatoria generale di merito è formata sommando il punteggio conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle singole prove.

I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro 5 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciataro abbia già usufruito di mensilità di borse di studio, è tenuto alla loro restituzione.

8. Le Commissioni esaminatrici operano assicurando un'adeguata valutazione comparativa dei candidati. Esse avviano i propri lavori entro 15 giorni dalla data della nota di trasmissione del decreto di nomina e li concludono nei 30 giorni successivi.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione entro il termine sopra indicato.

Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi del Regolamento dell'Ateneo attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Al rimborso delle indennità di trasferta per i componenti esterni delle Commissioni esaminatrici si provvede sull'apposito fondo del bilancio universitario, secondo le disposizioni vigenti nell'Ateneo.

## Art. 12

### *Programmazione e svolgimento del corso*

1. I corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Milano iniziano il 1° novembre di ogni anno e comunque non oltre il termine inderogabile del 31 dicembre.

2. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso di dottorato compete al relativo Collegio dei docenti, che, coerentemente con gli obiettivi del corso e il relativo programma di ricerca e di approfondimento formativo, definisce, con apposita deliberazione, il piano delle attività articolate negli anni di durata del corso, indicando per ogni attività il docente di riferimento. Il Collegio definisce, inoltre, le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita dai dottorandi, comprensive, di norma, di una relazione scritta e di un colloquio.

Nel corso del primo anno il Collegio dei docenti designa il tutore incaricato di seguire più da vicino la formazione e le attività di ricerca di ciascun dottorando. Ferme restando le responsabilità di supervisione del tutore, è fatta salva la possibilità di designare, per particolari esigenze, anche un co-tutore.

Possono dare il loro apporto alle attività scientifiche e didattiche dei corsi di dottorato di ricerca anche professori e ricercatori non appartenenti al Collegio dei docenti, previa autorizzazione, per le sole attività didattiche, delle Facoltà in cui gli stessi sono incardinati.

Fatta salva la priorità dell'insegnamento nei corsi di laurea e di laurea magistrale, le attività didattiche svolte dai docenti nei corsi di dottorato, annotate nell'apposito registro, entrano a far parte del monte ore istituzionale e possono essere retribuite, secondo i parametri definiti dall'Ateneo, qualora computandole si superi il monte ore istituzionale.

### Art. 13 *Conseguimento del titolo*

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata.

2. La tesi di dottorato può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

3. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei docenti, il quale avanza le proprie proposte almeno 30 giorni prima della fine del corso, ed è composta da tre membri scelti tra i professori (almeno uno di prima fascia) e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

Almeno due membri della Commissione giudicatrice devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

Nel caso di dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, i Collegi dei docenti possono richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti e, eventualmente, di esperti esterni all'Università, particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.

Non possono fare parte delle Commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti ed esperti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per il ciclo precedente.

La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

4. Nel caso di dottorati attivati a norma dell'art. 6 del presente Regolamento, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono, in ogni caso, prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

5. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato e sono tenute a concludere i loro lavori entro 60 giorni dalla data della lettera di trasmissione del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

6. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono sulla base di un colloquio avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione giudicatrice.

Gli esami sono pubblici.

Entro quindici giorni dalla conclusione del corso di dottorato i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente ufficio dell'Università, domanda di ammissione all'esame finale. Non appena abbiano notizia dei nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice, i candidati provvedono ad inviare loro una copia della propria tesi.

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. L'esame non dà luogo a punteggio. Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.

7. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

Il rilascio della suddetta certificazione è subordinato alla consegna da parte dell'interessato al competente ufficio della Divisione Coordinamento Biblioteche dell'Ateneo di quattro copie della tesi finale: due per il relativo deposito presso le Biblioteche nazionali di Firenze e di Roma, una per la conservazione e la catalogazione presso la medesima Divisione, una perché venga trasmessa dalla stessa Divisione alla biblioteca d'area dell'Ateneo più affine per interessi scientifici.

La consultazione della tesi è subordinata al consenso dell'autore e del tutore.

E' altresì richiesta la presentazione di un breve sommario dei contenuti della tesi (1500 caratteri al massimo) redatto in lingua inglese, da diffondere tramite il sito-web dell'Ateneo.

I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l'Università usufruiscono, con il loro consenso, di specifici servizi promossi dall'Ateneo, nel quadro delle attività che esso svolge ai sensi dell'art. 13 del Regolamento didattico, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

8. Al rimborso delle indennità di trasferta per i componenti esterni delle Commissioni giudicatrici per l'esame finale si provvede sull'apposito fondo del bilancio universitario, secondo le disposizioni vigenti nell'Ateneo.

#### Art. 14

##### *Contributi per l'accesso e la frequenza, borse di studio, sussidi, compensi e premi di studio*

1. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato attivati presso l'Università degli Studi di Milano e l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio ai dottorandi sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, secondo i seguenti criteri:

- a) i contributi sono fissati in eguale misura per tutti i dottorati, sono comprensivi del premio di assicurazione e della tassa regionale per il diritto allo studio e sono da corrispondere in un'unica soluzione;
- b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi del bilancio universitario o su fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e degli artt. 3 e 6 del Decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, attuativo della legge 11 luglio 2003 n. 170, o su eventuali fondi assegnati dalle Università consorziate, e i dottorandi su posti in soprannumero titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, fatta eccezione per il premio assicurativo e la tassa regionale per il diritto allo studio;
- d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997;
- e) il numero di borse di studio conferite è non inferiore alla metà del numero dei posti messo a concorso;

- f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti con fondi erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa sopra richiamata, o comunque derivanti dal bilancio universitario, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzioni con soggetti esterni da stipulare ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, prima della scadenza del bando di concorso, e comunque non oltre la data di inizio dei lavori della Commissione esaminatrice;
- g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso, fatte salve le situazioni di cui ai punti 9 e 10 del successivo art. 15;
- h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;
- i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, di durata pari o superiore a dieci giorni, nella misura non inferiore al 50 per cento. Qualora il soggiorno all'estero sia inferiore a dieci giorni la maggiorazione della borsa è pari al cento per cento e grava sui fondi delle strutture. Il soggiorno all'estero non può eccedere, di norma, la metà della durata del corso di dottorato, fatti salvi i casi di dottorati attivati in convenzione con Università e istituzioni straniere.

2. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali, percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui si usufruisce della borsa, purché non superino il tetto massimo indicato annualmente dal bando di concorso. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione.

Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.

La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

3. Sulla base della graduatoria di merito conseguente alla selezione per l'ammissione al corso di dottorato, a dottorandi che non fruiscono di borsa di studio possono essere assegnati sussidi, su fondi resi disponibili dalle strutture di ricerca. Il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione di tali provvidenze possono essere previste nel bando di concorso.

4. Al fine di favorire l'attrattività dei corsi di dottorato di ricerca, a dottorandi provenienti dall'estero e a dottorandi residenti al di fuori della Regione Lombardia possono essere erogati contributi a sostegno dei costi di residenzialità, di norma a carico delle strutture di riferimento dei singoli corsi di dottorato, secondo parametri stabiliti dal Senato Accademico.

5. Ai dottorandi che, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del Decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105 convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, svolgano attività didattica sussidiaria, attività di tutorato, nonché attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, sono erogati compensi nella misura stabilita dagli Organi accademici. Le predette attività possono essere svolte nel limite massimo di 150 ore per anno.

6. Il Collegio dei docenti può deliberare l'assegnazione di premi di studio a dottorandi che nel corso dell'anno si siano particolarmente distinti nello svolgimento della propria attività di ricerca, nella misura e in conformità alle modalità stabilite dal Senato Accademico. I premi di studio sono cumulabili con le borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca.

#### Art. 15

##### *Doveri e posizione dei dottorandi*

1. Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il monte-ore richiesto dal Collegio dei docenti ai programmi di studio individuale, all'approfondimento formativo e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnategli.

L'attività di dottorato non è di norma compatibile con impegni di lavoro a tempo pieno. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, il Senato Accademico può autorizzare il dottorando che ne

faccia richiesta a frequentare il corso di dottorato nonostante l'impegno lavorativo, a condizione che il Collegio dei docenti ne dichiari la compatibilità.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di dottorato di ricerca, fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi.

3. L'iscrizione a corsi di dottorato non è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio universitari anche di altri Atenei, fatti salvi i casi di dottorati integrati con corsi per master, nonché i casi di sospensione disposti dal Senato Accademico con riferimento alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle del settore sanitario.

4. Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.

5. Ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del Decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, ai dottorandi di ricerca possono essere affidate, con il loro consenso, attività didattiche sussidiarie, attività di tutorato, nonché attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero che non devono in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e che non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

6. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca su posti non coperti da borse di studio possono essere destinatari di assegni di collaborazione alla ricerca, di cui all'art. 48 punto 2 lettera b) del Regolamento generale d'Ateneo, purché superino le relative prove di selezione e a condizione che l'attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del corso di dottorato; parimenti possono essere destinatari di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del relativo Regolamento. Spetta al Collegio dei docenti dichiarare la coerenza tra il programma del corso di dottorato e l'attività di collaborazione alla ricerca o il programma formativo per il cui svolgimento è bandita la borsa di studio.

7. Gli iscritti a un corso di dottorato non possono sostenere le prove per accedere nell'anno successivo allo stesso dottorato.

Gli iscritti a un corso di dottorato che non usufruiscano di borsa di studio possono accedere al primo anno di un corso diverso, a condizione che abbiano superato le relative prove concorsuali e purché rinuncino al dottorato precedente.

Gli iscritti a un corso di dottorato che usufruiscano di borsa di studio possono accedere al primo anno di un corso diverso, senza beneficiare di borsa di studio, a condizione che abbiano superato le relative prove concorsuali e purché rinuncino al dottorato precedente.

I possessori del titolo di dottorato di ricerca possono frequentare un nuovo e diverso corso di dottorato e conseguire il relativo titolo, previo superamento delle prove concorsuali, senza tuttavia poter godere di borsa di studio.

8. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti anche ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica di cui al punto 2, primo comma, dell'art. 12, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva del Collegio dei docenti comporta il passaggio del dottorando all'anno successivo, ovvero all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno di corso.

9. E' possibile, a domanda, su parere favorevole del Collegio dei docenti, ottenere la sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.

La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad un massimo di un anno, è altresì consentita in caso di maternità, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari, mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata del ciclo di dottorato.

10. Il Collegio dei docenti può proporre al Rettore, con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- a) giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate e prolungate;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui al precedente punto 3 e al precedente art. 14, punto 2;
- d) infrazioni per le quali si rendano applicabili le sanzioni contemplate dall'art. 52 del Regolamento generale dell'Ateneo;
- e) attività lavorativa del dottorando svolta senza l'autorizzazione di cui al precedente punto 1.

Qualora il provvedimento di esclusione del dottorando dal corso intervenga entro il primo anno, con conseguente perdita del beneficio economico, la parte residua della borsa può essere attribuita ad altro dottorando sprovvisto di borsa secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione. La stessa possibilità è contemplata nel caso in cui il dottorando rinunci al corso entro il primo anno.

Il dottorando rinunciataro è tenuto, in ogni caso, a darne comunicazione al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data dell'interruzione.

11. Su richiesta del Collegio dei docenti, il Rettore può autorizzare l'attivazione di una sessione aggiuntiva di esami, alla quale ammettere a domanda, previo parere del Collegio dei docenti, i dottorandi che, per comprovati motivi, non siano stati in grado di presentare la loro tesi finale entro il termine previsto.

In mancanza di una sessione aggiuntiva, i dottorandi in tali condizioni potranno chiedere di essere ammessi, sempre previo parere del Collegio dei docenti, all'esame finale nell'anno successivo.

Salvo che l'interessato non abbia usufruito di un periodo di sospensione della frequenza e della erogazione della borsa di studio in godimento ai sensi del punto 3, con conseguente successivo recupero della parte residua della borsa, la proroga di cui sopra è incompatibile con l'erogazione della borsa di studio di dottorato.

12. In caso di esito negativo dell'esame finale, i candidati possono ripetere l'esame una sola volta. Fino a tale data, e comunque per non più di un anno dal mancato superamento dell'esame stesso, gli interessati prolungano, previo adempimento degli obblighi richiesti in materia di contributi, come previsti per tali circostanze dal Consiglio di Amministrazione, il loro status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per la prosecuzione della loro attività di ricerca.

## Art. 16

### *Internazionalizzazione*

1. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università degli Studi di Milano promuove, anche nel settore dei dottorati di ricerca, lo sviluppo di partenariati europei e internazionali per l'elaborazione di programmi di studio integrati finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli (dottorato internazionale), nonché per lo svolgimento di tesi in co-tutela.

2. Un dottorato internazionale richiede la stipula, con una o più Università straniere, di specifiche convenzioni che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, anche in deroga alle norme del presente Regolamento, e presuppone il ricorso delle seguenti condizioni:

- l'attivazione presso le Università partner di corsi studio di pari livello e nel medesimo ambito disciplinare, con programmi formativi che possano armonizzarsi e integrarsi, al fine del conseguimento, da parte di ogni dottorando, di un unico titolo rilasciato congiuntamente dalle sedi universitarie cooperanti, ovvero di doppi titoli con mutuo riconoscimento da parte delle stesse sedi;
- una stretta collaborazione didattica tra le sedi, con scambi di docenti;
- la partecipazione dei docenti di ogni Università cooperante alle varie fasi del dottorato;
- un'ampia mobilità dei dottorandi tra le sedi.



La proposta di attivazione di un dottorato internazionale deve essere formulata dai Consigli di Dipartimento o dai Consigli di Facoltà, secondo le modalità e le procedure indicate al precedente art. 3, per quanto compatibili con la particolare natura dell'iniziativa, e deve essere corredata dello schema di convenzione da sottoscrivere con i partner, che deve prevedere, fra l'altro:

- le modalità di selezione dei candidati e di composizione delle Commissioni per l'ammissione al dottorato e per l'esame finale;
- le modalità di composizione del Collegio dei docenti e di eventuali altri organi;
- l'articolazione delle attività formative e di ricerca tra le sedi universitarie e il quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti interessati;
- le procedure per la redazione e la discussione delle tesi;
- gli apporti sul piano scientifico-formativo, di organizzazione e di finanziamento di ciascuna Università partner;
- la tipologia di titolo rilasciato (congiunto o titoli nazionali rilasciati da ciascuna sede con mutuo riconoscimento);
- le disposizioni per assicurare la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la tutela dei risultati delle ricerche svolte per il dottorato.

I dottorati internazionali sono approvati, previa acquisizione dei pareri di competenza, dal Senato Accademico, nonché dal Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aspetti finanziari.

Con le stesse modalità si può procedere all'internazionalizzazione di un dottorato di ricerca già attivato, su proposta avanzata dal relativo Collegio dei docenti.

3. Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto a un corso di dottorato elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università degli Studi di Milano e di un docente dell'Università partner, conseguendo, per la stessa tesi, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, ovvero un titolo congiunto.

Il dottorando inserito in un programma di co-tutela deve prendere regolare iscrizione anche presso l'Università di accoglienza, senza contribuzioni aggiuntive, e deve aver garantita dalla propria Università la copertura assicurativa contro gli infortuni.

Egli è tenuto a svolgere la propria attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi, di norma, equivalenti.

L'Università di accoglienza è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.

Entrambi i relatori di tesi seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, con relazioni scritte, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo dei due relatori è condizione necessaria per l'ammissione del dottorando all'esame finale, che consiste nella discussione della tesi medesima davanti a una Commissione giudicatrice composta pariteticamente da docenti dei due paesi.

La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il dottorato sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna Università impegnata nella co-tutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie.

La co-tutela di tesi è di regola attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso. Eccezionalmente, qualora sussistano particolari motivazioni, la co-tutela può essere autorizzata a favore di dottorandi iscritti al secondo anno di corso. In questo caso, il Collegio dei docenti può concedere al dottorando la proroga di un anno per la discussione della tesi, qualora questo sia tenuto a prendere iscrizione al primo anno presso l'Università ospitante.

Il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dal dottorando in co-tutela di tesi, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

Ogni programma di co-tutela di tesi si attiva a seguito della stipula di un'apposita convenzione, elaborata in conformità alle predette disposizioni, proposta dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca e approvata dal Senato Accademico.

4. I corsi di dottorato di ricerca possono promuovere altre forme di cooperazione con Università e/o istituzioni straniere, volte ad accrescere la dimensione internazionale degli studi dottorali, a favorire la mobilità dei dottorandi in diversi ambienti scientifici e culturali e a sviluppare la cooperazione scientifica tra gruppi di ricerca.

5. L'accesso e la frequenza di ricercatori europei ai corsi di dottorato, nel quadro di azioni previste dai Programmi della Comunità Europea, sono disciplinati da apposite direttive emanate dal Senato Accademico.

## TITOLO II Scuole di dottorato

### Art. 17

#### *Principi e finalità delle scuole di dottorato*

1. Per potenziare e rendere più funzionale dal punto di vista organizzativo i dottorati di ricerca, incentivare la loro internazionalizzazione e incoraggiare più idonee forme di collaborazione e di raccordo con le realtà esterne, favorendo una maggiore valorizzazione professionale della formazione conseguita dai dottori di ricerca, l'Università degli Studi di Milano promuove l'istituzione di scuole di dottorato (o graduate schools) quali aggregazioni di più dottorati di ricerca affini e collegabili dal punto di vista disciplinare e/o metodologico, che si riferiscano a una macroarea scientifica, eventualmente anche a cavallo di più aree.

2. Le scuole di dottorato rappresentano un fattore di sostanziale rafforzamento dell'offerta formativa dell'Ateneo al livello più elevato - quello della formazione alla ricerca -, integrandosi conseguentemente con le sue strategie complessive e con quelle più specifiche dei macrosettori scientifici interessati.

3. Lo scopo delle scuole è di creare sinergie fra i dottorati di ricerca afferenti, promuovendo una più efficace e funzionale gestione delle risorse disponibili dal punto di vista didattico, organizzativo, logistico e amministrativo, contribuendo a organizzare e a garantire l'alta qualità, le specificità e la periodica valutazione delle attività di elevata formazione alla ricerca promosse dai dottorati.

4. Ogni scuola di dottorato è disciplinata da apposito Regolamento che ne definisce le finalità specifiche e le conseguenti modalità organizzative coerentemente con i principi e le caratteristiche di cui al presente Titolo.

5. Nel caso di afferenza alle scuole di dottorati consorziati con altre sedi universitarie, le modalità e le condizioni della collaborazione con tali sedi sono definite in apposite convenzioni.

### Art. 18

#### *Elementi caratterizzanti le scuole di dottorato*

1. Le scuole di dottorato sono caratterizzate:

- a) dalla particolare qualificazione scientifica, a livello nazionale e internazionale, dei gruppi e delle strutture proponenti;
- b) dalla definizione di obiettivi, tematiche e percorsi finalizzati alla preparazione e all'addestramento dei dottorandi alla ricerca caratterizzati da elementi di specificità e particolare attrattività anche comparativamente ad eventuali altre offerte nel medesimo ambito di altre sedi;
- c) dalla disponibilità per i dottorandi di strutture e di servizi per la ricerca di elevato livello e di particolari caratteristiche qualitative;
- d) da una motivata previsione di sbocchi occupazionali anche extra-universitari per i dottorandi;

- e) da adeguati raccordi con altri enti scientifici e di ricerca nazionali e internazionali e, in relazione ai settori interessati, con soggetti imprenditoriali e produttivi anche ai fini dello svolgimento di particolari attività formative e di ricerca e sviluppo utili ai fini occupazionali;
- f) dalla previsione, in aggiunta alla valutazione istituzionale delle attività svolte, di forme specifiche di valutazione/accreditamento affidate a referee esterni;
- g) dallo svolgimento di attività di alta formazione funzionali a una solida e non circoscritta preparazione alla ricerca, e consistenti in attività strutturate dedicate anche agli aspetti metodologici ed epistemologici e alle dimensioni più ampiamente culturali ed etiche. Adottando a titolo indicativo una misura dell'impegno richiesto ai dottorandi espressa in crediti formativi, l'impegno per le attività di formazione strutturata comprendente lezioni frontali, seminari e presentazioni formali di work-in-progress, nonché la parte connessa di studio e approfondimento individuale, non dovrà essere inferiore a 45 crediti formativi universitari (CFU);
- h) dallo svolgimento, di norma, di almeno una parte dell'attività in lingua inglese e dalla previsione in ogni caso di una conoscenza approfondita della stessa, anche mediante l'attivazione di corsi intensivi;
- i) dalla partecipazione per ogni ciclo di un numero di iscritti al dottorato, o ai dottorati associati, indicativamente non inferiore a 15, riservando almeno 2 delle borse di studio complessivamente disponibili a studenti non comunitari;
- l) dalla previsione di visiting professors di altre Università ed enti di ricerca italiani e stranieri;
- m) dalla previsione di attività che abituino i dottorandi alla collaborazione internazionale, anche con periodi di studio e ricerca presso Università e strutture scientifiche estere;
- n) dalla disponibilità di adeguati spazi e strutture per lo svolgimento delle attività.

#### Art. 19

##### *Organi delle scuole di dottorato*

1. Ferme restando le competenze formative specifiche, così come stabilite nel Titolo I del presente Regolamento, dei singoli Collegi dei docenti dei dottorati che afferiscono alla scuola, i Regolamenti delle singole scuole possono determinare gli organi delle stesse secondo due tipologie: a) prevedendo il Consiglio direttivo e il Direttore; b) prevedendo il Consiglio direttivo; il Presidente; il Direttore.

2. Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività della scuola. Spetta in particolare al Consiglio, nel caso in cui confluiscono nella scuola più dottorati, garantire il raccordo funzionale tra gli stessi e programmare le attività comuni; deliberare sui fondi di funzionamento disponibili approvando annualmente i relativi prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; avanzare al Senato Accademico proposte in merito all'eventuale riassegnazione di borse di studio non utilizzate; avanzare ai competenti organi dell'Ateneo eventuali richieste di risorse in relazione a motivate esigenze di funzionamento della scuola; deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva; esercitare tutte le altre competenze stabilite nel Regolamento della scuola e richieste per il buon funzionamento della scuola stessa.

La composizione del Consiglio direttivo è stabilita nel Regolamento della scuola. Ne fanno comunque parte i Coordinatori dei dottorati che vi afferiscono, rappresentanti dei Dipartimenti di riferimento e rappresentanti delle Facoltà che eventualmente partecipino alla promozione e al sostegno della scuola, designati secondo le modalità definite dal Regolamento della scuola medesima.

Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno; in seduta straordinaria quando lo richieda il Direttore (ovvero, qualora si adotti la tipologia b) il Presidente) o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Nel caso in cui si adotti la tipologia b) prevista al punto 1, al Presidente vengono conferiti compiti di rappresentanza della scuola nei confronti degli organi accademici; cura i rapporti con i Dipartimenti e le eventuali altre strutture d'Ateneo di riferimento; cura i rapporti della scuola con le analoghe strutture italiane e straniere e con gli enti e i soggetti di interesse per la scuola anche al fine di incrementarne le risorse; promuove l'internazionalizzazione dei dottorati afferenti; assume i compiti conferitigli dal Consiglio direttivo e formula al Consiglio stesso ogni proposta utile al buon funzionamento e allo sviluppo della scuola.

Il Presidente è eletto fra i componenti del Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, a maggioranza dei partecipanti al voto successivamente. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

4. Sempre nel caso in cui si adotti la tipologia b) prevista al punto 1, il Direttore dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo in merito all'organizzazione delle attività formative; cura l'organizzazione delle attività formative comuni e sovrintende al coordinamento delle attività dei singoli dottorati al fine di garantirne la migliore funzionalità; sovrintende all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature a disposizione della scuola; predispone annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo; redige una relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere al Senato Accademico e alle strutture di riferimento; coadiuva il Presidente e assume i compiti affidatigli dal Presidente stesso e dal Consiglio direttivo.

Il Direttore è eletto fra i componenti del Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, a maggioranza dei partecipanti al voto successivamente. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

5. Nel caso in cui si adotti la tipologia a) prevista al punto 1, le funzioni di cui ai due punti precedenti sono conferite al Direttore.

Le scuole possono adottare la tipologia a) prevedendo, in luogo del Direttore, il Presidente, che esercita anche le funzioni indicate al primo comma del punto 4.

6. I Regolamenti di ciascuna scuola di dottorato possono inoltre prevedere l'attivazione di Comitati di indirizzo con compiti di raccordo con altri enti scientifici e di ricerca e con soggetti pubblici e privati interessati al funzionamento della scuola, definendone la relativa composizione.

## Art. 20

### *Istituzione delle scuole di dottorato*

1. Le proposte di istituzione di scuole di dottorato sono avanzate dal Collegio o dai Collegi dei docenti dei dottorati interessati e sono corredate:

- a) dal parere del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati;
- b) dal parere della Facoltà o delle Facoltà alle quali afferiscono i docenti dell'area o delle aree scientifico-disciplinari più direttamente interessate, con riguardo alla collocazione dell'istituenda scuola nel quadro complessivo delle attività formative di competenza, agli aspetti organizzativi e alle eventuali forme di collaborazione previste, ivi compreso l'eventuale conferimento di risorse aggiuntive;
- c) da un piano finanziario che preveda, nel caso in cui esse comprendano più dottorati di ricerca, il conferimento alla scuola dei fondi di funzionamento di competenza dei singoli dottorati e dal quale risulti altresì la disponibilità dei Dipartimenti interessati ed eventualmente delle Facoltà di riferimento a garantire un'ulteriore aliquota di risorse proprie per le spese di funzionamento o per borse di studio o per altre finalità.

La costituzione di scuole di dottorato è deliberata dal Senato Accademico, sentita la Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico, su parere positivo, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione, ed è disposta con decreto del Rettore. Nel caso di scuole che non derivino da accorpamenti di preesistenti corsi di dottorato di ricerca, occorre anche il parere del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

## Art. 21

### *Disposizioni per i corsi afferenti alle scuole di dottorato*

1. Ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alle scuole di dottorato si applicano tutte le norme stabilite dal Titolo I del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente articolo.

2. Il Senato Accademico previo parere della Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico attribuisce annualmente a ogni scuola di dottorato un numero complessivo di borse, da ripartirsi, a cura dei rispettivi organi direttivi, tra i singoli dottorati aggregati nella scuola o indirizzi o percorsi in cui la stessa si articola.

Per ogni scuola, anche comprendente più corsi di dottorato, è emanato un unico bando di concorso. I criteri di selezione devono essere omogenei anche qualora si prevedano distinte prove di accesso.

3. Le scuole di dottorato possono chiedere che posti coperti da borsa a loro disposizione siano messi a concorso in due sessioni distinte, rispettivamente entro febbraio ed entro giugno di ciascun anno, indicandone il numero per ogni sessione. Nella seconda sessione sono messi a concorso anche i posti residuati a seguito di eventuali rinunce dei vincitori della prima sessione.

La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati è la medesima nelle due sessioni.

I candidati non vincitori della prima sessione possono ripresentarsi alla seconda sessione con eventuale integrazione dei titoli.

4. Le scuole nel cui ambito è attivato un unico corso di dottorato possono articolarsi in indirizzi o percorsi per i quali possono essere previste graduatorie di accesso distinte. In questo caso il numero dei componenti la Commissione esaminatrice può essere ampliato in modo da comprendere almeno un componente esperto per ogni indirizzo o percorso.

5. In deroga a quanto disposto dall'art. 12, punto 1, del Titolo I, le scuole possono deliberare di avviare la loro attività formativa in concomitanza con il 1° ottobre.

## Art. 22

### *Scuole superiori integrate*

1. In aree in cui la formazione alla ricerca scientifica potrebbe trarre maggiore vantaggio da un più stretto e sistematico collegamento con attività mirate alla formazione di competenze professionali e operative di livello elevato, possono essere istituite scuole superiori integrate.

2. A quest'ultimo modello organizzativo compete il coordinamento tra uno o più dottorati di ricerca affini di forte valenza scientifica e centrali nelle strategie dell'Ateneo, anche in relazione con i piani nazionali di sviluppo della ricerca, e uno o più corsi di studio post laurea di altra tipologia (lauree magistrali, master di secondo livello), consentendo il rilascio dei rispettivi titoli.

3. Ai fini della valutazione dei relativi progetti vanno tenuti in particolare considerazione, per quanto applicabili, i criteri individuati per le scuole di dottorato, a cominciare dagli elementi di alta qualificazione e specificità, e quindi di forte attrattività, della struttura di cui si propone la costituzione anche comparativamente ad eventuali altre offerte nel medesimo ambito di altre sedi.

Le proposte devono altresì definire le specifiche modalità di collegamento e di complementarità tra il o i dottorati previsti e le altre tipologie di corso di studio che confluirebbero nella scuola integrata, precisando altresì composizione e competenze degli organi più direttamente impegnati nel coordinamento della scuola stessa e i rapporti con le strutture di riferimento (Dipartimenti, Facoltà).

Costituisce un ulteriore elemento positivo per la presa in considerazione delle proposte la previsione di raccordi e forme di partecipazione e collaborazione, anche mediante consorzi e convenzioni, con enti e soggetti esterni di particolare rilievo operanti nel settore o nei settori di interesse.

